

**Disposizioni per la valorizzazione e la modernizzazione delle edicole.
Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico del Commercio)**

**Art. 1
(Finalità)**

1. La Regione riconosce il ruolo svolto dai punti vendita "esclusivi" di stampa quotidiana e periodica, noti comunemente come "edicole", quali presidi culturali e sociali essenziali per il diritto all'informazione e per la promozione della cultura locale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove:
 - a) la riconversione da parte dei Comuni dei chioschi destinati ad edicole dismesse o inutilizzati solo per il 2026;
 - b) l'apertura di nuove edicole, in particolare, nelle aree interne e nei piccoli Comuni del territorio regionale, nonché il mantenimento, la modernizzazione e lo sviluppo tecnologico delle edicole esistenti sul territorio regionale anche al fine di consentire alle stesse il potenziamento e l'integrazione dei servizi svolti.

**Art. 2
(Misure per il recupero e la valorizzazione dei chioschi già sede delle edicole e per la promozione delle "edicole culturali" e "edicole teatro")**

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle politiche di recupero delle edicole entrate nel patrimonio di interesse collettivo, istituisce per l'anno 2026 un apposito Fondo finalizzato a sostenere i Comuni nell'acquisto a titolo di proprietà o di locazione dei chioschi destinati ad edicole dismesse o inutilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di trasformarle in presidi di prossimità, luoghi di aggregazione sociale, diffusione culturale, promozione artistica e rigenerazione urbana, anche mediante la promozione e la diffusione di modelli sperimentali di "edicola culturale" e "edicola teatro", quali luoghi permanenti di produzione culturale, partecipazione civica e animazione territoriale, riconoscendone il valore sociale quale strumento di contrasto all'abbandono urbano e di rilancio della vita comunitaria nei centri abruzzesi.
2. Le risorse del Fondo sono destinate ai Comuni per l'acquisizione a titolo di proprietà o di locazione ed il recupero dei chioschi destinati ad edicole dismesse o inutilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge nonché per la copertura dei relativi costi di gestione ai fini della destinazione degli stessi, anche in forma temporanea o sperimentale, allo svolgimento di attività culturali, artistiche, educative, sociali e creative, quali:
 - a) microspazi teatrali;
 - b) punti di informazione turistica, promozione territoriale e servizi informativi di prossimità e di pubblica utilità;
 - c) punti di promozione della lettura;
 - d) spazi per mostre, installazioni artistiche e iniziative musicali;
 - e) laboratori creativi, attività didattiche e iniziative rivolte ai giovani e agli anziani.

3. La Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con propria deliberazione le modalità attuative del presente articolo, disciplinando in particolare:
 - a) i criteri e le modalità per l'accesso al Fondo;
 - b) le procedure per la concessione dei contributi ai Comuni;
 - c) le modalità di presentazione e valutazione dei progetti;
 - d) le forme di monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati.
4. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2026, del bilancio regionale 2026-2028, è autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento denominato "Fondo per il recupero delle edicole e per la promozione delle "edicole culturali" e "edicole teatro"" per un importo di euro 20.000,00.
5. Al finanziamento della spesa di cui al comma 4 si provvede con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie, ovvero dalle maggiori stime di entrata disponibili, per il menzionato ammontare complessivo di euro 20.000,00, all'esito dell'effettivo verificarsi delle maggiori entrate di cui sopra e previa adozione di specifico provvedimento normativo, finalizzato a dare copertura alla presente norma programmatica.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione promuove l'adozione da parte dei Comuni nell'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di concessione di beni pubblici, e nel rispetto della normativa vigente, di misure finalizzate alla riconversione, riqualificazione e valorizzazione dei chioschi destinati ad edicole dismesse o inutilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire l'esercizio nei medesimi chioschi delle attività di cui al presente articolo.

Art. 3

(Modifiche alla l.r. 23/2018)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico del Commercio) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 122 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 1 dopo le parole "condizioni di" sono aggiunte le seguenti: "distribuzione e";
 - 2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I punti vendita della stampa e le imprese di distribuzione territoriale svolgono un servizio di interesse generale garantendo la diffusione capillare della stampa su tutto il territorio regionale, assolvendo ad una missione di interesse pubblico connessa ai principi di cui all'articolo 21 della Costituzione e all'articolo 11 della CDFUE e alla salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale come definiti all'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2006/123 CE e sono titolari dei diritti e degli obblighi di servizio di cui alla normativa nazionale e regionale in materia di diffusione della stampa.";
 - b) all'articolo 124 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 4, del d.lgs. 170/2001, i punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita alla erogazione di servizi di interesse pubblico, ivi inclusi quelli inerenti l'informazione e l'accoglienza turistica e i servizi di hub per consegne

- locali, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali, quali pastigliaggi confezionati, prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione ivi incluse le bevande analcoliche pre-confezionate e pre-imbottigliate, anche attraverso distributori automatici e prodotti del settore non alimentare, purché l'attività prevalente rimanga quella della vendita di quotidiani e periodici.";
- 2) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo:
"nonché gli esercizi che svolgono l'attività di rivendita di quotidiani e/o periodici in via non prevalente, congiuntamente ad altre merci";
- 3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Nei punti vendita esclusivi e non esclusivi è ammessa la pubblicità di giornali, quotidiani ed altro secondo le modalità e le condizioni previste dai regolamenti comunali.";
- c) al comma 2 dell'articolo 125 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) alla lettera a) le parole "lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera h)";
- 2) alla lettera b) dopo le parole "servizio minimo" sono inserite le seguenti: "quali, in particolare, le aree interne ed i piccoli Comuni";
- d) l'articolo 126 è sostituito dal seguente:

"Art. 126
(Modalità di vendita)

1. L'attività di vendita e distribuzione della stampa è svolta in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale, in particolare dall'articolo 5 del d.lgs. 170/2001 e dall'articolo 8 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale); le imprese di distribuzione locale garantiscono il rispetto del principio di non discriminazione nelle condizioni economiche di fornitura e di consegna, senza imporre condizioni o clausole contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie in violazione dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1992, n.198 (Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988) o dell'articolo 3 legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).
2. Al fine di consentire alle rivendite della stampa l'adempimento agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 (Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale) convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, le imprese di distribuzione territoriale garantiscono al rivenditore l'interoperabilità alle piattaforme all'uopo realizzate, con applicazioni selezionate dal rivenditore; l'interoperabilità dei

sistemi informatici e l'utilizzo dei dati non può essere ostacolata, attraverso l'impostazione di servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico dei rivenditori.

3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il regolamento contenente le linee guida sulla distribuzione e vendita della stampa al fine di favorire buone pratiche distributive nella diffusione della stampa e promuovere la capillarità della rete e l'accesso alla stampa nelle aree interne, nonché lo sviluppo tecnologico e la digitalizzazione della filiera editoriale, la tutela delle microimprese del settore e il libero esercizio d'impresa.";

e) dopo l'articolo 128 sono inseriti i seguenti:

"Art. 128-bis
(Valorizzazione dei punti vendita esclusivi)

1. La Regione riconosce ai punti vendita di stampa quotidiana e periodica esclusivi di cui all'articolo 124, di seguito denominati "edicole", lo svolgimento di un importante ruolo per il presidio del territorio e valorizza il rapporto diretto che i titolari o i gestori intrattengono quotidianamente con la clientela negli spazi pubblici a loro disposizione.
2. In ragione del ruolo svolto dalle edicole, la Regione favorisce l'apertura di nuove edicole in particolare, nelle aree interne e nei piccoli Comuni di punti vendita non prevalenti ed il rilancio delle edicole esistenti sul territorio regionale allo scopo di innovare il servizio tradizionalmente offerto e ampliare gli interessi e le occasioni che conducono alla frequentazione delle stesse da parte del pubblico.
3. La Regione favorisce altresì progetti di innovazione, anche tecnologica, e iniziative di trasformazione dei punti vendita esclusivi in centri polifunzionali di servizi a favore, tra gli altri, delle Amministrazioni territoriali, delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende di trasporto pubblico e degli enti di promozione turistica.

Art. 128-ter
(Fondo regionale)

1. È istituito un Fondo regionale per la valorizzazione e per la modernizzazione delle edicole finalizzato al sostegno da parte della Regione di interventi quali:
 - a) misure di incentivazione all'apertura di nuove edicole, in particolare nelle aree interne e nei piccoli Comuni, anche sotto forma di supporto tecnico e formativo;
 - b) concessione di contributi per la realizzazione di progetti volti al miglioramento, alla riqualificazione, all'innovazione, anche tecnologica e all'integrazione dei servizi offerti dalle edicole aventi sede operativa nella Regione;
 - c) misure di sostegno all'aggiornamento e alla formazione professionale;
 - d) promozione di reti d'impresa tra le edicole;
 - e) misure di promozione della lettura e di sostegno all'accesso alle edicole attraverso iniziative volte a favorire l'acquisto di prodotti editoriali quotidiani e periodici presso i punti vendita;

- f) concessione di contributi, in conto esercizio, per le spese di gestione o in conto capitale, anche a fondo perduto, ai punti vendita esclusivi della stampa, con particolare riferimento a quelli operanti su suolo pubblico e, nei piccoli comuni o nelle aree interne, anche ai punti vendita non esclusivi come definiti dall'articolo 124, comma 4, finalizzati a promuovere la sostenibilità e la capillarità della rete di vendita della stampa.
- 2. La Giunta regionale, sentiti l'ANCI Regione, l'Uncem Regione e le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, con propria deliberazione definisce, con cadenza annuale, gli indirizzi per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo anche attraverso l'individuazione dei servizi integrativi di cui al comma 3 dell'articolo 128-bis.
- 3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse, nei limiti degli appositi stanziamenti annuali di spesa del bilancio regionale, dal Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di Sviluppo economico, previo avviso pubblico e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.

Art. 128-quater

(Agevolazioni per l'occupazione di suolo pubblico da parte delle edicole)

- 1. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia regolamentare e nel rispetto della normativa vigente in materia di entrate locali, possono prevedere riduzioni o esenzioni dal canone di occupazione del suolo pubblico a favore dei punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica di cui all'articolo 124, al fine di sostenere il ruolo sociale, culturale e di servizio di prossimità svolto dalle edicole.
- 2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere riconosciute in particolare nei casi in cui l'occupazione di suolo pubblico sia funzionale allo svolgimento di servizi di interesse generale, alla promozione della lettura, alla diffusione dell'informazione o al mantenimento di presidi commerciali nei piccoli Comuni e nelle aree interne.
- 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis, ove ne ricorrano i presupposti.
- 4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 128-quinquies

(Monitoraggio)

- 1. Il Consiglio regionale verifica lo stato di attuazione delle disposizioni sulle edicole nel loro ruolo di presidi culturali e sociali del territorio.
- 2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 dicembre, con cadenza biennale, presenta alla Commissione consiliare competente e al Comitato per la Legislazione una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:
 - a) il numero e la distribuzione territoriale di nuove edicole;

- b) gli incentivi erogati per l'apertura di nuove edicole, in particolare nelle aree interne e nei piccoli Comuni, anche sotto forma di supporto tecnico e formativo;
 - c) i contributi concessi per la realizzazione di progetti volti al miglioramento, alla riqualificazione, all'innovazione, anche tecnologica e all'integrazione dei servizi offerti dalle edicole aventi sede operativa nella Regione;
 - d) le misure di sostegno poste in essere per l'aggiornamento e la formazione professionale;
 - e) le reti d'impresa tra le edicole;
 - f) le misure di promozione della lettura e di sostegno all'accesso alle edicole attraverso iniziative volte a favorire l'acquisto di prodotti editoriali quotidiani e periodici presso i punti vendita.
3. Il Comitato per la Legislazione, ai sensi del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, esamina i contenuti delle relazioni inviate e ne comunica gli esiti alla Commissione competente.
 4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale unitamente agli eventuali ulteriori documenti prodotti, esito delle attività di cui al comma 3.
 5. I soggetti coinvolti nell'attuazione delle presenti disposizioni, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.";
- f) all'articolo 148 sono apportare le seguenti modifiche:
- 1) al comma 1, dopo le parole "presente legge" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis,";
 - 2) dopo il comma 1 sono inseriti seguenti:

"1-bis. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 128-ter, nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2026, del bilancio regionale 2026-2028, è autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento denominato "Fondo regionale per la valorizzazione e per la modernizzazione delle edicole", per un importo di euro 100.000,00.

1-ter. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1-bis si provvede con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie, ovvero dalle maggiori stime di entrata disponibili, per il menzionato ammontare complessivo di euro 100.000,00, all'esito dell'effettivo verificarsi delle maggiori entrate di cui sopra e previa adozione di specifico provvedimento normativo, finalizzato a dare copertura alla presente norma programmatica.

1-quater. Per gli anni successivi al 2026 si provvede con legge di bilancio.

1-quinquies. L'autorizzazione della spesa è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

1-sexies. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente adottano gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.".

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 41/2 del 16.6.2026, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE